



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 SISSA TRECASALI (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527042/527043 - Fax 0521.877160

ORDINANZA n. 24 del 01.07.2020

IL SINDACO

Premesso che è stato segnalato più volte a questa Amministrazione Comunale, da parte di numerosi cittadini oltre che dalla locale Polizia Municipale, lo stato di incuria, degrado e/o abbandono in cui versano diverse aree incolte, giardini, cortili, depositi all'aperto e/o edifici abitati e non, nell'ambito del territorio comunale di Sissa Trecasali;

Preso atto che:

- la situazione sopra descritta è caratterizzata da aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, invase da erbacce ed arbusti, occupate da materiali allo stato di abbandono, con presenza di ristagni d'acqua, animali morti e materiale putrescente;
- di frequente, sulle stesse, sono presenti rifiuti di vario genere abbandonati da ignoti;
- tali aree, unitamente ai diversi andamenti stagionali, costituiscono habitat ideale per la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti, favorendone la rapida diffusione;
- la proliferazione, su questi spazi, di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti, favoriti dallo sviluppo, al loro interno, di una folta vegetazione spontanea, costituisce motivo di grave nocimento per la situazione igienico – sanitaria delle diverse frazioni del territorio comunale;
- lo stato di abbandono delle sopra citate superfici causa degrado e pregiudizio per il decoro urbano del paese, anche tenuto conto della vocazione turistica del Comune di Sissa Trecasali;

Considerato che:

- diversi immobili, spesso con annessi giardini e/o altri fabbricati, risultano essere, da tempo, in condizioni di grave abbandono e deperimento strutturale e, a causa delle condizioni di totale abbandono, sono caratterizzati dalla presenza di cumuli di rifiuti di ogni genere;
- la condizione, sopra descritta, di tali edifici contribuisce sensibilmente ad aumentare il degrado oltre che dell'immobile anche dell'area circostante;

Atteso che tali situazioni costituiscono motivo di potenziale pericolo per l'igiene e la sanità pubblica nell'intero territorio comunale di Sissa Trecasali;

Ravvisata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica ed il decoro urbano, nonché di addivenire ad una bonifica delle aree sopra descritte;

Considerato che appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare idonei strumenti amministrativi che consentano di poter assicurare ai cittadini ed ai visitatori della città, contatti fisici e percezioni con luoghi pubblici e/o aperti al pubblico di decoro e piacevolezza sia per questioni igienico – sanitarie che per i profili estetici che gli stessi vantano;

Ritenuto peraltro che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato, occorre regolamentare dettagliatamente i fatti in argomento, tramite la previsione di

precise norme e comportamenti a cui i proprietari delle aree sopra elencate dovranno attenersi scrupolosamente;

Esaminati:

- il vigente Regolamento edilizio;
- il Regolamento Locale d'Igiene;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- l'art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152;

Visto il Decreto Legislativo n. 276/2000 – Testo Unico Enti Locali e successive modifiche;

ORDINA

ai proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico:

1. di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:

- alla ordinaria ed accurata pulizia delle erbacce e degli eventuali rifiuti presenti;
- allo sfalcio costante dell'erba alta e della vegetazione in genere (in modo che il manto erboso non superi 30 cm. di altezza) ed al taglio dei rovi ivi insistenti;
- alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino sulla pubblica via ed abbiano, in ogni caso, un impatto estetico compatibile con il normale decoro urbano;
- ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente;
- a sgomberare i materiali allo stato di abbandono e/o rifiuti di qualsiasi tipo;
- alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti ed altre lordure;
- ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e/o di disinfestazione al fine di combattere la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti;
- alla copertura, protezione e/o al regolare smaltimento di materiali sfusi e/o polverulenti;
- a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita;
- a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali polverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo.

2. l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 da applicare con le modalità stabilite dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche. È ammessa, pertanto, la facoltà di pagamento in misura ridotta di € 150,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;

3. le violazioni alla presente ordinanza comportano, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere, da parte dei responsabili, al ripristino dello stato dei luoghi con le modalità di cui al punto 1, entro 30 giorni dalla contestazione dell'illecito. Decorso infruttuosamente tale termine sarà dato corso all'esecuzione dei lavori direttamente da parte del Comune ed al recupero delle somme dallo stesso anticipate in danno dei soggetti obbligati.

DA MANDATO

al Comando di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto.

DISPONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio. La stessa verrà, inoltre, pubblicizzata tramite volantini informativi, comunicato stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati e garantirne la tempestiva divulgazione.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa al locale Comando dei Carabinieri di Sissa Trecasali.

INFORMA

- Autorità emanante:
Sindaco del Comune di Sissa Trecasali;
- Ufficio presso cui può essere presa visione degli atti:
Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, SUAP e Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Sissa Trecasali;
- Responsabile del procedimento amministrativo:
ing. Paola Delsante;
- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
a norma della vigente normativa, si comunica che avverso il presente provvedimento in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Sede Municipale di Sissa Trecasali, lì 01.07.2020

IL SINDACO
Nicola Bernardi